



## Organi di Giustizia

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 8/17

Dec. n. 11/17

Il giorno 4 ottobre 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

all'esito della pronuncia n. 1/17 della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello F.M.I., resa in data 25.9.2017, con la quale è stata ordinata la restituzione degli atti a questo G.S.N. del procedimento *de quo*, relativo alla richiesta di esclusione del pilota M. P., nato a Pescara il 5.1.2004, tesserato e licenziato F.M.I. 2017 con il M.C. "F. PIETRINFERNI", con tessera n. 17034164 e licenza minimoto n. N01820, dalla classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 - C.I.V. Campionato Italiano Velocità - Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017

presso il circuito Misano World Circuit, avanzata dal Settore Tecnico Sportivo della F.M.I.

#### PREMESSA

In data 21.6.2017 il Settore Tecnico Sportivo F.M.I. ha richiesto al G.S.N. la esclusione del pilota n. 88, M. P., dalla classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 - C.I.V. Campionato Italiano Velocità - Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito Misano World Circuit, allegando alla predetta richiesta la relazione tecnica del Commissario Tecnico Daniele Infante, che, nella occasione, era stato incaricato di effettuare le verifiche tecniche sul motore del motociclo del pilota M. P., all'esito della gara innanzi citata.

Con decisione n. 7 del 28.6.2017, questo G.S.N. ha accolto la richiesta di esclusione del S.T.S., ordinando, di conseguenza, al medesimo Settore Tecnico, di procedere alla modifica delle relative classifiche. Tale decisione è stata impugnata dal M.P. innanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello F.M.I, che, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, ha rimesso gli atti del procedimento che occupa al G.S.N., in quanto ha ritenuto che non fosse stato rispettato il termine di difesa previsto dall'art. 79 R.d.G.. In ottemperanza a tale pronuncia, il G.S.N. ha, pertanto, fissato una nuova data della pronuncia della decisione del procedimento n. 8/17, contenente l'espreso avvertimento per i destinatari del provvedimento di fissazione, circa le facoltà previste dalla norma su richiamata.

I procuratori speciali del pilota M. P., nonché dei signori Alessandro Patacca e Barbara Volpe, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul primo, hanno esercitato tale facoltà attraverso la trasmissione presso la Segreteria Organi di Giustizia F.M.I., in data 29.9.2017, di memoria difensiva e documenti, acquisiti agli atti, concludendo, *in primis*, per la inammissibilità della richiesta del S.T.S., nonché, nel merito, per il rigetto della richiesta medesima.

Il G.S.N., letti gli atti del fascicolo di ufficio,

#### OSSERVA

I. Prima di ogni altra considerazione, deve essere delibata la questione relativa alla dedotta inammissibilità della richiesta del S.T.S. – richiamata in premessa - di esclusione del pilota n. 88, M.P.. Questi, invero, nella memoria difensiva del 26.9.2017, trasmessa, come detto, il giorno 29 successivo, ha lamentato, innanzitutto, la tardività in cui sarebbe incorso il Settore Tecnico Sportivo F.M.I. nell'inoltrare al G.S.N. la richiesta di esclusione *de qua*, avvenuta il 21.6.2017, nel mancato rispetto del termine previsto dall'art. 77 R.d.G.. Sul punto, il pilota ha eccepito che il termine di tre giorni, da considerarsi, a suo avviso, perentorio, di cui al citato art. 77 R.d.G. dovesse essere calcolato dall'evento della gara del C.I.V. svoltasi a Misano il 21.5.2017 e che, di conseguenza, come detto, la richiesta di esclusione dalla stessa, dovesse considerarsi inammissibile.

La doglianza non coglie nel segno. Ferma restando la natura non perentoria del predetto termine, bensì, ordinatoria, dovendo essere la perentorietà espressamente tipizzata nella medesima norma che la dispone, si osserva che il *dies a quo* non va individuato nell'«evento» manifestazione sportiva del 21.5.2017, ma nel momento in cui sono terminate le verifiche tecniche disposte sul motore del motociclo del pilota n. 88 M.P. all'esito della predetta manifestazione e culminate nella relazione tecnica a firma del Commissario Infante, allegata quale “mezzo di prova” alla richiesta avanzata dal S.T.S., proprio secondo le prescrizioni dell'art. 77 R.d.G.. E' dato, infatti, evincere dagli stessi atti ufficiali della gara C.I.V. di Misano del 21.5.2017 che: a)- la verifica disposta sul motore del motociclo del pilota n. 88 M.P. - seppure iniziata sul campo di gara in regime di “parco chiuso” - non era stata ivi terminata per la oggettiva impossibilità di scorporare il cuscinetto di banco dall'albero motore al fine di procedere al peso di quest'ultimo componente (v. Comunicazione del Commissario Tecnico Di Carlo, allegata alla lettera “C” alla relazione tecnica del C.T. Infante, nonché pag. 2 della medesima relazione); b) – a causa di tanto, i Funzionari F.M.I. hanno provveduto al ritiro dei componenti da sottoporre a successiva verifica, secondo il disposto dell'art. 43.5 R.M.M., identificando il pezzo requisito con sigillo rosso n. 2333150 ed affidando lo stesso al C.T. Infante, perché procedesse secondo

quanto di sua competenza. Pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, non è ravvisabile alcuna tardività in ordine alla richiesta da parte del S.T.S., oggetto della presente decisione.

II. Nel merito, il M.P. ha rilevato che la discrasia riscontrata tra quanto dichiarato nella scheda tecnica relativamente al peso dell'albero motore del proprio motociclo ed il peso dello stesso effettivamente riscontrato all'esito delle disposte verifiche, era dovuto ad un mero *lapsus calami* e che, quindi, in considerazione della tolleranza del +/- 1,5%, la discrasia medesima doveva considerarsi "trascurabile". Tale rilievo non può essere condiviso, innanzitutto perché il peso del componente verificato, così come riscontrato dal C.T. Infante, di 2362 grammi, è comprensivo della predetta percentuale di tolleranza (v. pag. 7 della relazione tecnica del C.T. Infante, allegata agli atti) ed, inoltre, perché un diverso peso dell'albero motore rispetto a quello dichiarato, pur non incidendo sulle prestazioni del motociclo, è da considerarsi una vera e propria irregolarità tecnica, nel senso che quanto dichiarato non risulta conforme al mezzo effettivamente utilizzato per gareggiare. Diversamente dall'avverso assunto, infatti, giammai questo G.S.N. ha considerato la citata discrasia come "trascurabile, riconoscendo, al contrario, che la stessa è da considerarsi come "non trascurabile", tenuto conto della *ratio* sottesa alla dichiarazione del peso *de quo* nella scheda tecnica di riferimento, tendente ad evitare, appunto, «l'utilizzo di alberi con pesi differenti a seconda delle caratteristiche del circuito su cui il motore deve essere impiegato (...)» (v. pag. 7 relazione cit.).

Il M. P. ha, inoltre, dedotto che, in virtù del *lapsus calami* in cui era incorso nella compilazione della scheda tecnica del proprio motociclo, lo stesso è da considerarsi «conforme alle norme regolamentari». È evidente, però, che tale affermazione risulta smentita proprio dagli accertamenti cui è stato sottoposto il componente della motocicletta stessa, relativamente al quale, come è, ormai, noto, è stata riscontrata una non trascurabile differenza di peso di 73 grammi rispetto al peso dichiarato nella corrispondente scheda tecnica. Il caso che occupa, infatti, non rileva dal punto di vista dell'illecito disciplinare o sportivo, regolamentati, per l'appunto, dal R.d.G., bensì

viene in considerazione per ciò che concerne la rispondenza del motociclo usato per le competizioni agonistiche alle caratteristiche tecniche prescritte dal regolamento di specialità. È, invero, per questa ragione che non è applicabile alla fattispecie in esame il R.d.G. e, conseguentemente, il regime della graduazione delle sanzioni: contrariamente a quanto *ex adverso* argomentato, infatti, in questa sede non è in discussione né una eventuale frode sportiva, né un comportamento antidisciplinare, ma esclusivamente una irregolarità tecnica, che, diversamente dai casi innanzi citati, prescinde dall'elemento soggettivo. Pertanto, l'unica normativa di riferimento è quella richiamata nel R.M.M. e nel regolamento di specialità dell'Annesso Velocità e PreMoto3 2T, i quali, espressamente prevedono la sanzione della esclusione nel caso in cui vi sia difformità del motociclo rispetto alle caratteristiche tecniche prescritte (artt. 92.2.16 R.M.M. e 16.8 Annesso Velocità).

III. Così delineato il quadro normativo applicabile, la richiesta del Settore Tecnico Sportivo della F.M.I., nei termini prospettati, è fondata e, pertanto, va accolta, poiché questo Giudice condivide le conclusioni cui il Settore medesimo è pervenuto, sulla scorta della relazione tecnica allegata alla citata richiesta.

La predetta relazione, a firma del membro del Comitato Tecnico F.M.I., all'uopo incaricato, come già evidenziato, descrive, con dovizia di particolari, le caratteristiche tecniche riscontrate sul motore del motociclo del pilota n. 88 M.P. all'esito dei controlli sullo stesso effettuati a seguito della citata gara disputatasi a Misano Adriatico il 21.5.2017. Tutti gli accertamenti eseguiti sul predetto motore, nel pieno rispetto della normativa di riferimento (RTIPM3 Annesso Velocità 2017 e art. 43.5 R.M.M.) hanno palesato che il peso dell'albero motore del motociclo del pilota M.P., rilevato - al netto del cuscinetto calettato di cui lo stesso era dotato - in 2362 g. era superiore a quello dichiarato nella relativa scheda tecnica (2435 g.) di 73 grammi. Sulla non trascurabilità della discrasia riscontrata, si è già detto e, di conseguenza, non potendosi ritenere tale discrasia il risultato di un mero errore materiale (definito dal M.P. come «*banale*»), il differente valore del peso dell'albero motore di cui innanzi, così come riscontrato in grammi 73, essendo differente rispetto a quello dichiarato

nella scheda tecnica di riferimento, comporta necessariamente la esclusione del pilota n. 88, M.P., dalla sola gara di Misano Adriatico del C.I.V. del 21.5.2017 (cod. NAX02, Classe Premoto3 2T).


**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE la richiesta del S.T.S
- ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 – C.I.V. Campionato Italiano Velocità Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito Misano World Circuit, nei termini di cui in motivazione, escludendo dalla classifica finale di Gara 2 il pilota n. 88 M. P..

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Anna Facchini;
- Avv. Gian Paolo Novelli;
- Barbara Volpe (esercente la potestà genitoriale su M. P.);
- Alessandro Patacca (esercente la potestà genitoriale su M. P.);
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I. (S.T.S.);
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;

- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Ufficio Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Abruzzo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.